

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

L'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: precedente Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 09.07.2013 avente ad oggetto *“atto di trasferimento della gestione delle fasce frangivento realizzate su concessione della ex Cassa per il Mezzogiorno nei comprensori irrigui in agro di Ortacesus, Selegas, Suelli, Senorbi, Sanluri, Samassi, Serramanna, Assemini, Decimomannu, Monastir, San Sperate e dei caselli di Decimomannu, Monastir, San Sperate, Serramanna, San Gavino e contratto di comodato parziale del casello di Senorbi”* – rettifica dell'accordo di trasferimento, approvazione e autorizzazione in favore del Direttore Generale alla sua sottoscrizione

L'anno 2014, il giorno ventuno, del mese di febbraio nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, l'Amministratore Unico Dott. Davide Galantuomo, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 26 del 15 febbraio 2014 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 5/29 dell'11 febbraio 2014;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO il nuovo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 19 del 10.02.2014;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 70 del 6 dicembre 2013 concernente “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014 per un periodo di due mesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2014” approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 1/17 del 17 gennaio 2014;

VISTA la proposta del Direttore Generale f.f. di adozione della presente deliberazione;

PREMESSO che

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 009/07/2013 con la quale è stato approvato l'atto di trasferimento della gestione delle fasce frangivento realizzate su concessione della ex Cassa per il Mezzogiorno nei comprensori irrigui in agro di Ortacesus, Selegas, Suelli, Senorbi, Sanluri, Samassi, Serramanna, Assemini, Decimomannu, Monastir, San Sperate e dei caselli di Decimomannu, Monastir, San Sperate, Serramanna, San Gavino e il contratto di comodato parziale del casello di Senorbi;

Visto il parere favorevole al trasferimento rilasciato dall'Agenzia del Demanio di Cagliari con la nota prot. n. 1277 dell'11.02.2014 e con la successiva nota integrativa prot. 1326 del 12.02.2014, limitato, tuttavia, per quanto concerne i caselli, a quelli strettamente connessi alla gestione funzionale delle fasce frangivento;

Ritenuto dalle parti (Enas e CBSM) che i caselli la cui gestione è oggetto di trasferimento possano essere limitati ai caselli di Monastir (San Sperate) e San Gavino, secondo le indicazioni dell'Agenzia del Demanio;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare l'accordo di trasferimento - già approvato con la propria precedente Deliberazione n. 35 del 09.07.2013 - limitando il trasferimento di gestione dei caselli ai soli caselli di Monastir (San Sperate) e San Gavino, secondo le indicazioni dell'Agenzia del Demanio;

Rilevato, inoltre, che il casello di Senorbi e l'area su cui esso insiste appartengono alla proprietà piena ed esclusiva di Enas e che, pertanto, con separato contratto di comodato - già approvato con la

L'Amministratore Unico
Dott. Davide Galantuomo

propria precedente Deliberazione n. 35 del 09.07.2013 - si potrà concederne l'uso parziale gratuito al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, secondo gli accordi già intervenuti;

Vista lo schema di accordo di trasferimento predisposto - secondo quanto sopra indicato - dai Servizi proponenti l'adozione della presente Deliberazione, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

Ritenuto di approvarne integralmente il contenuto, autorizzando il Direttore Generale alla sua sottoscrizione;

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

DELIBERA

- rettificare secondo le indicazioni dell'Agenzia del Demanio l'accordo di trasferimento già approvato con la propria precedente deliberazione n. 35 del 09.07.2013 limitando il trasferimento di gestione dei caselli ai soli caselli di Monastir (San Sperate) e San Gavino;
- di approvare l'accordo di trasferimento, come modificato e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in annullamento e sostituzione del precedente;
- di concedere al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale l'uso parziale del casello di Senorbi, tramite separato contratto di comodato ad uso gratuito;

Si dà mandato ai competenti Servizi – Affari Generali, Gestione Sud e Appalti e Contratti - di predisporre i conseguenti atti necessari.

La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, viene resa immediatamente esecutiva.

Allegati:


- 1) schema dell'atto di trasferimento

L'Amministratore Unico
Dott. Davide Galantuono



Il Direttore Generale rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Franco O'argiu



SAG/SL/MC
SAG/DIR/VP
SGS/DIR/FS



Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006 n.19)

ATTO DI TRASFERIMENTO

della gestione delle fasce frangivento realizzate su concessione della ex Cassa per il Mezzogiorno nei comprensori irrigui in agro di Ortacesus, Selegas, Suelli, Senorbì, Sanluri, Samassi, Serramanna, Assemini, Decimomannu, Monastir, San Sperate e dei caselli di Monastir (San Sperate) e San Gavino

L'anno _____, il mese di _____ il giorno _____ in Cagliari

TRA


l'Ente Acque della Sardegna (ex EAF - Ente Autonomo del Flumendosa -), in seguito denominato "Ente", con sede in Cagliari, Via Mameli 88, (Codice Fiscale 00140940925), nella persona _____, nato a _____ il _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. _____ del _____

E

il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale in seguito denominato "Consorzio", con sede in Cagliari, Via Dante 254, (Codice Fiscale 80000710923), nella persona del _____, nato a il _____, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio medesimo;

PREMESSO CHE

- l'Ente Autonomo del Flumendosa realizzò negli anni sessanta, 125 chilometri circa di fasce frangivento impiantate nei comprensori



irrigui in agro di Ortacesus, Selegas, Suelli, Senorbì, Sanluri, Samassi, Serramanna, Assemini, Decimomannu, Monastir e San Sperate, sulla base di distinte concessioni assentite dalla Cassa per il Mezzogiorno, come qui di seguito riportate:

1. concessione n. 3324 del 25.10.1960 e ss. ii. - progetto arch. Cassa 4120 - Impianto fasce frangivento Comprensorio Trexenta (agro di Selegas, Ortacesus, Senorbì e Suelli);

2. - concessione n. 4454 del 01.06.1962 e ss. ii. - progetto arch. Cassa 4828 - Impianto fasce frangivento Distretti Pimpisu e Turriga (agro di Samassi e Serramanna);

3. concessione n. 1051/BM del 08.06.1966 e ss. ii. - progetto arch. Cassa 5.000 - Impianto fasce frangivento Distretti Samassi A e B (agro di Samassi e Serramanna);

4. concessione n. 1052/BM del 08.06.1966 e ss. ii. - progetto arch. Cassa 5242 - Impianto fasce frangivento Distretti Monastir A e B e San Sperate (agro di Assemini, Decimomannu, Monastir e San Sperate);

- i terreni sui quali le fasce frangivento insistono furono espropriati con intestazione al Demanio dello Stato e sulle fasce arboree è stato imposto il vincolo forestale ai sensi dell'art. 17 della Regio Decreto L. 30.12.1923 n. 3267 (Delibera della camera di Commercio n. 320 del 28.05.1969) ;

- con la convenzione in data 29.03.1977 l'EAF trasferì al Consorzio la titolarità delle concessioni e della gestione delle reti irrigue del Campidano. Non venne tuttavia trasferita la gestione delle fasce

frangivento, quantunque fosse venuta meno per l'EAF la giustificazione non solo alla loro progettazione e realizzazione, ma anche a curarne la gestione, essendo esse strettamente legate alle esigenze di difesa delle colture irrigue;


- a partire dal 1980 la Cassa per il Mezzogiorno procedette a notificare atto formale di trasferimento di diverse opere alla Regione Autonoma della Sardegna, inclusi gli impianti di fasce frangivento, ai sensi del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno N. 218 del 06.03.1978, approvato con DPR n. 218 del 6.3.78 e successive modificazioni ed integrazioni;

- tali atti di trasferimento, tuttavia, non risultano a tutt'oggi concretizzati per la mancanza della stipula degli specifici atti convenzionali di trasferimento ex art.1 D.P.R. n. 51/1986;

- da diversi anni sono in corso trattative tra l'Ente ed il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per trasferire al Consorzio stesso la gestione delle fasce frangivento, in quanto strettamente correlate alla bonifica integrale del Campidano di Cagliari ed all'uso agricolo del territorio, in merito al quale con nota n. 1817 del 12.08.2002 l'Assessorato della Difesa Ambiente della RAS comunicò di dividerne motivazioni e finalità;

- tali trattative sono state concretamente riavviate nel corso del corrente anno e definite con la predisposizione del presente atto;

- le parti hanno altresì convenuto che insieme alla gestione della fasce frangivento il Consorzio acquisirà, in quanto strettamente legati alla gestione delle fasce stesse e per i compiti istituzionali del



Consorzio, anche la gestione dei caselli di Monastir (San Sperate) e San Gavino, con le relative pertinenze ad esclusione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale.

- nel corso delle trattative, esaminata la documentazione agli atti, si è appurato che in taluni casi le procedure espropriative non sono state completate e che pertanto l'Enas, ove si rendesse necessario o su richiesta del Consorzio, dovrà provvedere a propria cura e spese alle necessarie regolarizzazioni;

- le parti danno atto che al momento della stipula del presente accordo sono pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria alcuni contenziosi - indicati analiticamente nell'allegato **F** - relativi a pretese riconducibili alla gestione delle fasce frangivento in parola che, secondo quanto previsto dal successivo art. 4, sono e resteranno a carico di Enas;

- con deliberazione n. ____ del _____ l'Amministratore Unico dell'ENAS ha stabilito di procedere alla stipulazione del presente atto, esprimendo il nulla osta alla cessione della gestione delle fasce frangivento e autorizzando il Direttore Generale alla sua sottoscrizione;

- con delibera n. _____ il C.d.A. del Consorzio ha autorizzato la stipulazione del presente atto

- con note prot. n.1277 dell'11.02.2014 e n. 1326 del 12.02.2014 la competente Agenzia del Demanio intestatario delle aree ha espresso parere favorevole al trasferimento in parola, autorizzando il Consorzio di Bonifica a ritenere i proventi derivanti dal taglio del

legname o da altre utilità nei limiti delle spese ed oneri sostenuti;

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue

ART. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.


ART. 2 - Oggetto del trasferimento

- L'ENAS trasferisce al Consorzio la gestione degli impianti delle fasce frangivento individuabili sulle n. 5 carte tecniche regionali in scala 1:10.000 che, individuate con le lettere **A, B, C, D** e firmate dalle parti, fanno parte integrante del presente atto. Viene, inoltre, trasferita, in quanto strettamente legati alla gestione delle fasce stesse, la gestione dei caselli di Monastir (San Sperate) e San Gavino, con le relative pertinenze ad esclusione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale. I suddetti caselli sono identificati nell'allegato **E** che costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il trasferimento avviene al solo fine della gestione e ottimale utilizzo dei beni e nel rispetto dei vincoli arborei imposti, che il Consorzio dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente.

ART.3 - Trasferimento

Il trasferimento in capo al Consorzio della gestione e dei conseguenti oneri ed obbligazioni avviene, ad ogni effetto giuridico dalla data di sottoscrizione del presente atto, in particolare, per quanto concerne i caselli di Monastir (San Sperate) e S. Gavino, anche tramite la consegna delle relative chiavi di accesso ai luoghi che è contestuale alla sottoscrizione.



Il trasferimento avviene nello stato di fatto in cui i luoghi si trovano e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare incondizionatamente.

ART. 4 - Oneri a carico delle parti

Le parti stabiliscono che tutti i contenziosi pendenti dinanzi all'Autorità Giudiziaria alla data di sottoscrizione del presente atto – elencati nell'allegato prospetto **F** - ed aventi ad oggetto pretese connesse con la gestione dell'Enas condotta fino a tale data sulle fasce frangivento sono e resteranno a totale carico del medesimo ENAS.

Le pretese e richieste, anche stragiudiziali, pervenute in data successiva alla data del trasferimento di cui al precedente art. 3, saranno riconducibili alla responsabilità esclusiva di ciascuna delle due parti, rispettivamente a seconda della riferibilità del periodo di verifica dell'evento dannoso, in particolare, alla gestione Enas fino alla data del trasferimento e alla gestione del Consorzio dal momento successivo al trasferimento stesso.

In caso di eventi dannosi che si dovessero riferire a periodi temporali di verifica coinvolgenti entrambe le gestioni, la relativa responsabilità sarà ricondotta proporzionalmente a ciascuna delle parti.

Poiché, inoltre, in alcuni casi le procedure espropriative di alcune aree non sono state completate, le parti convengono che l'Enas, ove si rendesse necessario o su richiesta del Consorzio, provvederà a propria cura e spese alle necessarie regolarizzazioni.

ART. 5 - Oneri a carico del Consorzio e proventi

Tutte le attività in corso alla data della stipula del presente atto (gare di taglio, esecuzioni di taglio, convenzioni con professionisti esterni per la direzione dei lavori) verranno eseguite e concluse dall'Enas fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto.

ART.6 - Spese dell'atto

Il presente atto è redatto in duplice copia, una per l'Ente e una per il Consorzio.

Le spese di bollo e di registrazione sono ripartite in parti uguali fra le parti. Alla registrazione si procederà a tassa fissa.

Allegati:

- A) carta tecnica regionale n.1;
- B) carta tecnica regionale n.2;
- C) carta tecnica regionale n.3;
- D) carta tecnica regionale n.4;
- E) identificazione dei caselli;
- F) elenco dei contenziosi pendenti;
- G) note prot. n.1277 dell'11.02.2014 e n. 1326 del 12.02.2014 dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sardegna -

Cagliari

Consorzio di Bonifica

Ente acque della Sardegna

